

## PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### **Quando il debitore e' una P.A. - giudizio di Ottemperanza - nomina del Commissario ad acta**

Torniamo ad occuparci della (annosa) questione relativa ai ritardi nei pagamenti ad opera delle PA, in particolare con riferimento a crediti pecuniari vantati da un appaltatore privato nei confronti di una Stazione Appaltante pubblica. Occorre premettere, a tal proposito, che la P.A., al pari di qualsiasi altro soggetto, nel momento in cui ritarda od omette un pagamento dovuto diviene, a tutti gli effetti, un "debitore" vero e proprio - senza alcuna differenza rispetto ad un debitore privato - ed il nostro ordinamento prevede la possibilità, a favore di qualunque creditore munito di un titolo esecutivo, di procedere nei confronti del proprio debitore - indipendentemente dal fatto che sia un privato oppure una Pubblica Amministrazione - con le procedure di espropriazione mobiliare, immobiliare o con un pignoramento presso terzi soggetti. Nel caso in cui il debitore sia un'Amministrazione "statale" oppure un Ente pubblico economico, tuttavia, la legge prevede una procedura per così dire "allungata", nonché dispone alcune limitazioni in ragione della qualità soggettiva del creditore. Fra tutti merita menzione quanto disposto dall'art. 14, comma 1 D.L. 669/96, secondo cui *"le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali [...] entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo [...] prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica del precetto"*.

Strumento alternativo alle procedure esecutive civili risultano essere i giudizi d'ottemperanza, che ogni creditore può attivare avverso un debitore "Pubblica Amministrazione" tramite ricorso da presentare ai Tribunali Amministrativi Regionali. La disciplina di tali giudizi, prevista nel recente Codice del processo amministrativo (artt. 112 e segg.), nulla ha a che vedere con le espropriazioni di stampo civilistico, prevedendo l'art. 112 comma 2 lett.d) del suddetto codice la proponibilità di un ricorso da parte dell'appaltatore-creditore munito di "*sentenza passata in giudicato [...] o provvedimenti ad essa equiparabili [...] con finalità di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione*". Salvo alcuni aspetti formali (da valutare "caso per caso") il giudizio d'ottemperanza, se accolto dal Giudice amministrativo, prevede la nomina coattiva di un *Commissario ad acta* il quale, munito dei necessari poteri, provvede "materialmente" ad obbligare la P.A. debitrice al pagamento della somma dovuta; il compito del *Commissario ad acta* consiste quindi, essenzialmente, nell'adozione di quei provvedimenti amministrativi che si rendano necessari o per riempire il vuoto (conseguente all'inerzia) dell'Amministrazione oppure per sostituire l'attività (illegittima) posta in essere da quest'ultima. Di fatto, dunque, il *Commissario* così nominato si "sostituisce" all'Amministrazione inadempiente, evitando in tal modo al creditore procedente il difficile onere d'individuare quei beni pubblici da espropriare (attività, invece, assolutamente necessaria nelle procedure esecutive di natura "civilistica, come l'espropriazione o il pignoramento c/o terzi), senza contare poi come un eventuale reiterato inadempimento della Pubblica Amministrazione potrebbe comportare, alla

stessa P.A., possibili problematiche e responsabilità da valutarsi innanzi alla competente Corte dei Conti.

Per questo motivo **si suggerisce a tutti i privati creditori di somme (anche importanti) nei confronti di Pubbliche Amministrazioni inadempienti** (magari da anni), di non “rinunciare a priori” a pretendere le loro somme ma di valutare attentamente l’opportunità di procedere - nei confronti di dette P.A. debtrici - non con gli strumenti civilistici del pignoramento o dell’espropriazione (molto spesso lunghi, costosi ma, soprattutto, inadeguati ad “obbligare” le PP.AA. al pagamento di quanto dovuto - ma con un giudizio d’ottemperanza che vede la nomina di un Commissario ad acta il quale, solitamente, “spaventa” molto di più i funzionari pubblici di quanto non possa fare l’Ufficiale Giudiziario pignorante.

Avv. Adriano Colombari